



REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO



Triennio 2025-2028

Approvato dal Collegio dei docenti in data 03 novembre 2025 con delibera n. 25

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 17.12.25 con delibera n. 8

Il presente Regolamento, con l'annessa sezione Prevenzione e contrasto al "Bullismo e Cyberbullismo", viene affisso all'albo e pubblicato sul sito web dell'Istituto.

IL REGOLAMENTO DISCIPLINARE D'ISTITUTO

È LA CARTA LEGISLATIVA SCOLASTICA

CHE STABILISCE LE MODALITÀ

ORGANIZZATIVE E GESTIONALI

DELLA SCUOLA

VOLTA A GARANTIRE

LA REALIZZAZIONE DEL PTOF

SECONDO CRITERI DI TRASPARENZA

E COERENZA

"DIRITTI E DOVERI"

(ALUNNI, GENITORI, PERSONALE SCOLASTICO)

SOMMARIO

PREMESSA	PAG. 3
I PARTE	
REGOLAMENTO ALUNNI	PAG. 5
REGOLE PER I DIVERSI MOMENTI DELLA GIORNATA SCOLASTICA	PAG. 6
II PARTE	
REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI (SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO)	PAG. 11
LE FORME DI TUTELA	PAG. 23
III PARTE	
IMODALITÀ DI COMUNICAZIONE	PAG. 27
IV PARTE	
SEZIONE - Prevenzione e contrasto al "Bullismo e <i>cyberbullismo</i> "	PAG. 28

PREMESSA

- Il Regolamento di disciplina dell'I.C. "S.G. Bosco-Benedetto XIII-Poggiorsini" viene redatto nel rispetto:
- del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 nonché delle indicazioni contenute nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" della Scuola Secondaria emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, integrato e modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007;
- della Legge 107/2015 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione";
- del D.Lgs. 62/2017 sulle norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo pag. 2 a 13;
- della Legge 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del *cyberbullismo*" e relative "Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico";
- della Legge 92/2019 e "Linee guida per l'insegnamento trasversale dell'educazione civica" e D.M. n. 183 del 7 settembre 2024
- della Legge 17 maggio 2024, n. 70, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*» (in particolare, l'articolo 5);
- della Circolare dell'11 luglio 2024 sul divieto totale di utilizzo dei cellulari nel I ciclo (infanzia, primaria, secondaria di primo grado);
- della Legge 70/2024 che ha esteso l'ambito di intervento della Legge 71/2017 oltre che al contrasto al *cyberbullismo* anche ai fenomeni connessi al bullismo;
- della Legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati» (in particolare, l'articolo 1, commi 4 e 5, lettera a);
- dell'O.M. n.3 del 9/01/2025, sulla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado, e successiva Nota MIM n. 2867 del 23/01/2025
- del D.P.R. 8 agosto 2025, n.134, "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"; ispirato ai principi contemplati nel Piano dell'Offerta Formativa e nell'art. 14 del D.P.R. n. 275/1999
- Le norme sono formulate in collaborazione tra le diverse componenti della scuola: alunni, genitori, insegnanti, personale direttivo, ausiliario ed amministrativo; tutti sono tenuti a conoscere il Regolamento, a rispettarne le norme e tutti devono

collaborare, ciascuno secondo le proprie funzioni e competenze, alla realizzazione degli obiettivi in modo sereno e costruttivo.

- Il Regolamento può essere modificato in base alle osservazioni e ai suggerimenti degli operatori scolastici, dei genitori e degli alunni e con le stesse procedure previste per l'approvazione, al fine di migliorare la funzionalità (efficacia ed efficienza) della scuola.

I PARTE

REGOLAMENTO ALUNNI

GLI ALUNNI HANNO DIRITTO A:

- formazione qualificata;
- rispetto da parte di tutto il personale;
- guida, aiuto e consiglio nelle diverse fasi della maturazione e dell'apprendimento;
- attenta programmazione didattica che possa sviluppare le potenzialità di ciascuno, dagli alunni diversamente abili, agli alunni stranieri o in situazione sociale e relazionale problematica, alle eccellenze;
- ascolto;
- informazioni chiare sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e sulle metodologie didattiche, modalità di verifica e criteri di valutazione, adottati dai docenti;
- rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono;
- integrazione/inclusione scolastica;
- attività di sostegno e recupero per garantire un adeguato inserimento nella realtà scolastica e non.

GLI ALUNNI DEVONO:

- essere puntuali;
- frequentare regolarmente le lezioni, precisando che le visite didattiche, i viaggi di istruzione e i progetti educativi sono parte integrante dell'attività scolastica e regolati da norme specifiche;
- rispettare persone, oggetti e strutture scolastiche;
- svolgere in modo accurato, regolare ed attivo il lavoro scolastico sia in classe che a casa;
- avere sempre con sé tutto l'occorrente per le lezioni;
- far leggere e firmare ai genitori le comunicazioni della scuola il giorno stesso della dettatura, riconsegnandole il giorno successivo all'insegnante della prima ora di lezione.

REGOLE PER I DIVERSI MOMENTI DELLA GIORNATA SCOLASTICA

ART. 1 – INGRESSO A SCUOLA

SCUOLA INFANZIA

PLESSI "S. FILIPPO NERI" – "MONTESSORI" DI GRAVINA

- Le insegnanti accolgono gli alunni nelle sezioni dalle ore 8:00 alle ore 9:00

■ Turnazioni insegnanti:

SENZA MENSA: 1° turno ore 8:00/13:00 (compresenza);

CON MENSA: 1° turno 8:00/13:00

2° turno 11:00/16:00

PLESSO "CIRASOLE" DI POGGIORSINI

- Le insegnanti accolgono gli alunni, accompagnati dai genitori, nelle sezioni dalle ore 8:00 alle ore 9:00

■ Turnazioni insegnanti:

SENZA MENSA: ore 8:00/13:00 (compresenza)

CON MENSA: 1° turno 8:00/13:00

2° turno 11:00/16:00

SCUOLA PRIMARIA

Tempo ordinario e tempo pieno: ingresso ore 8:10

- Gli alunni di tutte le classi sostano sul piazzale dell'edificio e al suono della campana, alle ore 8:10, entrano nelle rispettive classi accompagnati dai loro docenti.

In caso di ritardo gli alunni sono accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci e per l'ammissione in classe devono firmare una giustificazione cartacea e consegnarla all'insegnante di classe.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Gli alunni, dopo il suono della campanella, alle ore 8:00 entrano nell'edificio scolastico e si avviano ordinatamente alle proprie aule.
- Per un **occasionale ritardo di pochi minuti** rispetto all'orario di entrata, l'alunno/a è ammesso/a in classe e l'insegnante annota sul registro elettronico il motivo del ritardo;
- se il **ritardo è elevato**, l'alunno/a è ammesso/a in classe e l'insegnante annota sul registro elettronico il motivo del ritardo; i genitori devono giustificare il giorno seguente, sempre sul registro elettronico;
- se il **ritardo diviene abituale**, la famiglia verrà attenzionata e convocata a scuola;
- l'**entrata posticipata** deve essere giustificata da un familiare ed autorizzata dal Dirigente scolastico, Collaboratore del dirigente, docente presente in classe. Il ritardo viene annotato sul registro elettronico dall'insegnante presente.

RICREAZIONE

Gli insegnanti vigilano in classe, i collaboratori scolastici nei corridoi e nei bagni.

ART. 2 – PERMANENZA A SCUOLA

- Durante la permanenza a scuola gli alunni possono essere autorizzati dall'insegnante a recarsi nei laboratori della scuola per motivi didattici e nel rispetto dei relativi regolamenti e orari;
- negli spostamenti la classe deve essere accompagnata da un insegnante;
- in nessun caso gli alunni possono uscire dalla classe, se non autorizzati dal docente. Naturalmente, la regola vale anche nei momenti di cambio dell'ora o di momentanea assenza dell'insegnante;
- i servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. Per la Scuola Secondaria di primo grado l'utilizzo viene consentito ad un alunno per volta, salvo particolari eccezioni, a partire dalla 2^a ora e fino alle ore 13:45. Non è consentito l'accesso ai bagni durante l'intervallo, fatta eccezione per gli alunni al rientro dall'attività motoria, a turni di due per volta per ciascun sesso. Nella Scuola Primaria gli alunni possono essere autorizzati a piccoli gruppi;
- gli alunni devono avere con sé tutto l'occorrente per le lezioni;
- nella palestra è prescritto l'uso di scarpe apposite e di un adeguato abbigliamento sportivo;

- gli alunni che, per motivi di salute, non possono seguire le lezioni di Educazione Fisica devono presentare al D.S. il certificato di esonero;
- gli alunni sono **responsabili delle proprie cose** (la scuola non risponde, in nessun caso, di oggetti personali, somme di denaro, telefonini, oggetti di valore, scomparsi o danneggiati);
- non si possono portare a scuola **oggetti pericolosi** per la propria e altrui incolumità;
- gli alunni sono **responsabili dei danni** che cagionano all'edificio scolastico, alle suppellettili e al materiale didattico e sono tenuti al risarcimento del danno;
- gli alunni **non possono introdurre nella scuola telefoni cellulari e smartwatch**, il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma all'intera permanenza dell'alunno all'interno della struttura scolastica (intervalli, pausa mensa...). L'uso improprio dei suddetti strumenti espone gli alunni al rischio di incorrere nella violazione di norme civili e penali. Infatti, la consultazione durante le verifiche, le riprese non autorizzate **video/fotografiche** e l'eventuale pubblicazione su internet nonché la diffusione di messaggi o apprezzamenti con contenuto ingiurioso e diffamatorio su siti di social network (facebook, twitter, ecc.) costituiscono, oltre che una violazione della legge sulla privacy, reati, a cui sono tenuti a rispondere tanto gli autori materiali quanto i genitori, sia in sede civile che penale. **Chi contravverrà a queste regole sarà, inoltre, sanzionato con azioni disciplinari che influiranno sulla valutazione del comportamento.** In caso di uso non autorizzato durante le ore di lezione, il dispositivo multimediale sarà temporaneamente ritirato, custodito a scuola e consegnato dal Dirigente o da un suo collaboratore direttamente al genitore. La scuola non è tenuta a farsi carico in alcun modo del rimborso delle suddette apparecchiature, nei casi di smarrimento o di furto, avvenuti durante le ore di lezione o di attività extra curriculari, visite guidate, progetti, o viaggi di istruzione.
- Tutte le aule e i laboratori con i rispettivi arredi ed apparecchiature devono essere usati in modo ordinato e rispettoso. Gli alunni non devono in alcun modo toccare o usare alcun sussidio didattico senza la presenza dei docenti.
- L'uso della biblioteca è disciplinato dai docenti responsabili incaricati dal Collegio docenti. Tutti i volumi possono essere consultati negli orari di accesso alla biblioteca. La restituzione dei libri deve avvenire con puntualità.
- Non è consentito telefonare a casa per dimenticanze di materiali o firme per le uscite anticipate preannunciate e autorizzate; in caso contrario, si resta a scuola ospiti di altre classi, fino al termine delle lezioni.

ART. 3 – RICREAZIONE

Secondaria di primo grado

Gli alunni svolgono due pause per la ricreazione:

- 1ª pausa dalle 9:50 alle 10:00
- 2ª pausa dalle 11:50 alle 12:00

Scuola primaria di Gravina:

Gli alunni svolgono due pause per la ricreazione:

- 1ª pausa dalle ore 9:50 alle 10:05 di 15 minuti
- 2ª pausa dalle ore 11:50 alle 12:00 di 10 minuti.

Classi IV e V: la seconda pausa è dalle ore 13:25 alle 13:45.

- Tutti gli alunni devono osservare un comportamento corretto evitando tutti i giochi che possono essere pericolosi, vigilati dall'insegnante in servizio al suo inizio. I docenti possono proporre una breve ricreazione nel cortile, nei plessi dove è possibile.
- Durante l'intervallo gli alunni possono accedere ai bagni solo in caso di reale bisogno.

ART. 4 – USCITA DALLA SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA

L'uscita è regolamentata nel seguente modo:

- ORE 12:30 / 13:00 (SENZA LA MENSA)
- ORE 15:30/16:00 (CON LA MENSA) NEI PLESSI DI GRAVINA
- ORE 15:30/16:00 (CON LA MENSA) NEL PLESSO DI POGGIORSINI

SCUOLA PRIMARIA

- L'uscita è regolamentata dal suono della campanella alle ore 13:45; gli alunni di classe prima escono qualche minuto prima. I genitori aspettano i bambini all'esterno. Gli alunni delle classi IV e V escono il martedì e/o il mercoledì alle ore 14:45 per l'ora aggiuntiva di educazione fisica come stabilito dall'orario scolastico.
- Gli alunni delle classi a tempo pieno escono alle ore 16:10.
- In caso di necessità gli alunni possono essere affidati a terze persone, previo modulo di delega per accompagnamento minore, sottoscritto e firmato da entrambi i genitori e con fotocopia del documento di identità della persona a cui l'alunno viene affidato.

- Gli alunni, i cui genitori hanno autorizzato l'uscita autonoma, possono tornare a casa da soli. In tal caso, sollevata la scuola da ogni responsabilità, al minore, ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. 16.10.2017 n. 148, così come convertito con L. 4.12.2017 n. 172, è consentita l'uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. I genitori, o chi ne fa le veci, concedono tale autorizzazione in considerazione dell'età del minore, del suo grado di autonomia e dello specifico contesto, anche al fine di contribuire al processo volto all'auto-responsabilizzazione del minore stesso.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- L'uscita deve svolgersi in modo ordinato sotto la sorveglianza di un docente.
- L'uscita è regolamentata dal suono della campanella alle ore 14:00.
- Gli alunni, i cui genitori hanno autorizzato l'uscita autonoma, possono tornare a casa da soli. In tal caso, sollevata la scuola da ogni responsabilità, al minore, ai sensi dell'art. 19-bis del D.L. 16.10.2017 n. 148, così come convertito con L. 4.12.2017 n. 172, è consentita l'uscita autonoma dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. I genitori, o chi ne fa le veci, concedono tale autorizzazione in considerazione dell'età del minore, del suo grado di autonomia e dello specifico contesto, anche al fine di contribuire al processo volto all'auto-responsabilizzazione del minore stesso.

ART. 5 – USCITA ANTICIPATA

L'uscita anticipata può essere richiesta in casi eccezionali e per validi motivi. L'eventuale autorizzazione viene concessa dal Dirigente Scolastico, dal collaboratore del dirigente, dal docente presente in classe. L'alunno deve essere prelevato da uno dei genitori o da altra persona maggiorenne, previo modulo di delega per accompagnamento minore, sottoscritto e firmato da entrambi i genitori e con fotocopia del documento di identità della persona a cui l'alunno viene affidato.

ART. 6 – ASSENZE

- I genitori devono giustificare l'assenza dei propri figli sul registro elettronico, lo stesso giorno del rientro a scuola;
- per un periodo di assenza per malattia, superiore ai cinque giorni, la giustificazione deve essere accompagnata da un'autocertificazione della famiglia o da chi ne fa le veci che attesti la riammissibilità;
- l'insegnante che è in classe alla prima ora di lezione giustifica l'alunno,

convalida sul registro elettronico la sua riammissione e ritira l'eventuale certificato medico e/o l'autocertificazione della famiglia o di chi ne fa le veci;

- in caso di mancata giustificazione, l'insegnante ammette l'alunno in classe, accertandosi che la giustificazione sia presente il giorno seguente; se ciò non avviene, l'insegnante comunica ai genitori sul registro elettronico e/o provvede a contattare la famiglia tramite la segreteria;
- gli insegnanti della classe, in particolare il coordinatore di classe o il presidente di intersezione e interclasse, sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico, con la massima tempestività, i casi di assenze continuative o frequenti, in modo che si possa intervenire per eliminarne le cause;
- qualora l'alunno risulti ancora evasore dell'obbligo scolastico, ai sensi dell'art.8 della legge 1859 del 1962, deve necessariamente essere segnalato al servizio Sociale e/o agli organismi che si occupano di tutela dei minori.

II PARTE

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI AGGIORNATO AL DPR 134 dell'8 agosto 2025

I comportamenti degli alunni che configurano mancanze disciplinari, fanno parte integrante del Regolamento disciplinare interno d'Istituto e del PTOF della Scuola secondaria di primo grado.

PREMESSA

Qualsiasi intervento disciplinare deve perseguire un obiettivo educativo, favorendo lo sviluppo del senso di **responsabilità** degli alunni e promuovendo la ricostruzione di rapporti corretti e rispettosi nella comunità scolastica. A tutte le infrazioni al Regolamento da parte degli studenti si applicano le procedure e i criteri previsti dai D.P.R 249/1998 e 122/2009 e dalla L. 169/2008; DPR 249/1998 e successive modifiche e dalla L. 150/2024; e in particolare dal recente D.P.R. n.134/2025 che ha introdotto importanti modifiche nello Statuto delle studentesse e degli studenti. Tra i punti toccati spiccano quelli legati ai **doveri degli studenti**, alle **modalità di intervento degli organi scolastici** e alle nuove **tipologie di provvedimenti disciplinari** che si propongono **finalità educative** e di **responsabilizzazione**.

Il genitore/affidatario/tutore è consapevole che:

- ❖ Il compito educativo compete prioritariamente alla famiglia (art. 30 della Costituzione, artt. 147, 155, 317 bis del Codice civile).
- ❖ Le infrazioni disciplinari da parte degli studenti possono dar luogo a sanzioni disciplinari.
- ❖ Nell'eventualità di danneggiamenti a cose o lesioni a persone, la sanzione è ispirata al principio della riparazione del danno ed è commisurata alla gravità del danno stesso secondo un principio di gradualità.
- ❖ Lo statuto delle studentesse e degli studenti e il Regolamento d'Istituto disciplinano le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e di impugnazione.

ART.7 PRINCIPI E FINALITÀ

1. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato sentito prima.
2. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla **valutazione del profitto**. Le ripetute infrazioni disciplinari influiranno sul **voto di comportamento**. In casi di particolare gravità potrà invece comportare l'**esclusione dallo scrutinio finale** o la **non ammissione all'Esame di Stato** conclusivo del corso di studi.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono **temporanee, proporzionate** all'infrazione disciplinare e ispirate al **principio della riparazione del danno**. Le sanzioni disciplinari conservano la loro funzione di **prevenzione** di fronte ad un comportamento non corretto. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno/a e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
5. La durata della sanzione viene valutata caso per caso e deve essere stabilita in modo chiaro e inequivocabile.
6. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti o ad eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.
7. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di

recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.

8. Se ci sono estremi di reato il D.S., inoltre, denuncia all'autorità giudiziaria (Codice di procedura penale N. 361).

ART.8 – NATURA E CLASSIFICAZIONE DELLE SANZIONI

S1. Ammonimento verbale.

S2. Annotazione scritta sul Registro elettronico.

S3. Comunicazione scritta ai genitori.

S4. Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell'aula, sotto stretta sorveglianza del docente.

S5. Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza del docente.

S6. Ammonizione scritta, generica o disciplinare, sul diario dello studente o sul Registro elettronico.

S7. Ammonizione scritta, generica o disciplinare, con convocazione dei genitori.

S8. Esclusione da visite guidate, dai viaggi di istruzione e stage all'estero.

S9. Allontanamento temporaneo dalle lezioni fino a **due** giorni.

S10. Allontanamento temporaneo dalle lezioni **superiore a due ed inferiori a cinque** giorni.

S11. Allontanamento temporaneo dalle lezioni **superiore a cinque giorni ed inferiore a quindici giorni**.

S12. Allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica **superiore ai quindici** giorni. Segnalazione alla Pubblica Autorità competente e/o comminazione di sanzione pecuniaria, comunicata tramite lettera raccomandata a/r, per gravissimi fatti o reati penali e/o civili.

S13. Esclusione dallo Scrutinio finale

S14. Non ammissione all'Esame di stato

Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può ricorrere a sanzioni per tutto un gruppo.

Nei periodi di allontanamento non superiori ai 15 giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella Comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la Scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri alla responsabilizzazione e, ove possibile, al reintegro nella Comunità scolastica. I giorni di allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità

scolastica possono coincidere con i giorni in cui la classe partecipa a viaggi e gite di istruzione.

ART. 9 - SOGGETTI COMPETENTI AD INFLIGGERE LA SANZIONE

- Il **singolo docente** può irrogare le sanzioni da S1 a S7.
- Il **Dirigente Scolastico** può irrogare le sanzioni da S1 a S9.
- Il **Consiglio di Classe** può irrogare le sanzioni da S1 a S11: viene convocato entro due giorni dal Dirigente Scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Classe.
- Il **Consiglio d'Istituto**, convocato dal Dirigente Scolastico su richiesta del Consiglio di Classe, può irrogare la sanzione da S12 a S14.

Per le sanzioni di **competenza del docente**, l'esecuzione della procedura è immediata, in relazione al tipo di provvedimento da adottare.

Il **Consiglio di Classe**, presieduto dal Dirigente Scolastico, si riunisce in **seduta straordinaria allargata**, con l'integrazione della componente genitori e previa audizione dell'alunno e dei genitori, in funzione di Consiglio di Disciplina e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

Avverso tali sanzioni è ammesso il ricorso all'Organo di Garanzia.

Per mancanze molto gravi è previsto l'allontanamento dello studente o della studentessa dalla Comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni e può essere disposto quando siano stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) o vi sia il pericolo per l'incolumità delle persone. Queste sanzioni rientrano nelle competenze del **Consiglio d'Istituto** su proposta del rispettivo Consiglio di classe, allargato a tutte le componenti. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l'astensione. Nel caso in cui uno dei membri sia anche genitore dell'allievo oggetto del procedimento, l'astensione è dovuta. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. La famiglia ha diritto di essere ascoltata prima che venga decisa la sanzione.

Per le sanzioni di competenza di organi collegiali, le comunicazioni di rito, comprendenti altresì l'invito a comparire davanti all'organo stesso non prima di cinque giorni, sono effettuate per iscritto all'alunno e alla sua famiglia.

ART. 10 - MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Il provvedimento sanzionatorio è sempre motivato dagli organi collegiali. Va comunicato integralmente allo studente e alla sua famiglia, con l'indicazione delle

forme e dei termini di impugnazione.

In particolare, il D.P.R. 134/2025 stabilisce:

- La **natura dell'allontanamento**, che passa dall'essere una semplice sospensione ad un **momento di riflessione e attività riparatorie**:

Durata dell'allontanamento	Attività obbligatorie	Luogo di svolgimento
Fino a 2 giorni. Allontanamento dalle lezioni.	Il Cdcl. delibera , con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze del comportamento che hanno determinato il provvedimento disciplinare	Le attività si svolgono presso l'Istituzione scolastica .
Da 3 a 15 giorni. Allontanamento dalle lezioni.	Il Cdcl. delibera , con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale , commisurate all'orario scolastico relativo ai giorni di allontanamento. Tali attività vanno inserite nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF).	Prioritario: le attività si svolgono presso strutture ospitanti (enti, associazioni, Terzo settore) convenzionate con la scuola. In via transitoria o per indisponibilità di strutture ospitanti idonee, le attività saranno svolte a favore della comunità scolastica . Durante tali attività, l'obbligo di vigilanza è in capo alle strutture ospitanti .

Si precisa che:

1. **Allontanamento fino a due giorni**
 - **Docenti:** La scuola individua i docenti incaricati di realizzare tali attività.
2. **Allontanamento da tre a quindici giorni o superiore a quindici giorni**
 - **Pianificazione attività:** Le convenzioni devono disciplinare il percorso formativo personalizzato, tempi, modalità e figure di riferimento.
 - **Computo delle ore:** Le ore di attività sono computate nei **tre quarti dell'orario annuale personalizzato** richiesto per la validità dell'anno scolastico, pur non influenzando sulla valutazione degli apprendimenti delle singole discipline.
 - **Conseguenza del mancato svolgimento:** Il mancato o parziale svolgimento delle attività viene considerato dal Consiglio di classe ai fini dell'**attribuzione del voto di comportamento**.
 - **Prosecuzione post-rientro:** Il Consiglio di classe può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche **dopo il rientro nel gruppo classe**, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento.

3. Allontanamento SUPERIORE a quindici giorni

- **Disciplina:** Allontanamento dello studente **dalla Comunità scolastica** superiore a quindici giorni (disponibile in caso di reati, pericolo per l'incolumità o atti violenti/aggressioni verso il personale o gli studenti).
- **Durata:** commisurata alla gravità del reato o al permanere della situazione di pericolo.
- **Attività obbligatorie:** La scuola promuove, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, servizi sociali/autorità giudiziaria, **un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro.**

La normativa prevede anche che l'attribuzione del **voto di comportamento inferiore a sei decimi** e la conseguente **non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato** avvengano anche a fronte di comportamenti che configurano mancanze disciplinari gravi e reiterate, anche con riferimento alle violazioni previste dal Regolamento di istituto. Prevede altresì che l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi in fase di valutazione periodica comporti il coinvolgimento della studentessa e dello studente oggetto della valutazione in **attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale**, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato tale voto.

Inoltre, verrà conferito maggiore peso al voto di comportamento della studentessa e dello studente nella valutazione complessiva, riferito all'intero anno scolastico, in particolar modo in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico nonché delle studentesse e degli studenti.

Le attività di riflessione e di approfondimento sulle conseguenze del comportamento che hanno determinato il provvedimento disciplinare saranno finalizzate a sviluppare l'empatia e promuovere l'autoconsapevolezza, quali ad esempio a) Produrre elaborati scritti sulle conseguenze del proprio gesto, sui valori del rispetto reciproco e delle regole scolastiche, o su come si sarebbe potuto agire diversamente. b) Tenere un "diario di riflessione" giornaliero, guidato da domande specifiche ("Cosa ho imparato oggi?", "Come mi sento rispetto a ieri?", "Quali azioni concrete posso fare per rimediare?"). c) Lettura e discussione di articoli di giornale, testi o storie che affrontano temi legati al conflitto, al bullismo, al rispetto delle regole, all'etica e alla legalità. d) Visione di brevi video o documentari sulle dinamiche relazionali o sui danni causati da certi comportamenti e successiva discussione guidata. e) Realizzazione di un cartellone, una presentazione multimediale o un piccolo opuscolo sui valori della convivenza civile, del rispetto delle diversità o della sicurezza a scuola, da condividere eventualmente con i compagni.

Le attività a favore della Comunità scolastica, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del Consiglio di classe. Per un certo periodo – variabile a seconda delle responsabilità e delle sanzioni – gli studenti frequenteranno le lezioni ma, in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio: a) Attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale. b) Collaborazione in biblioteca: aiutare a riordinare i libri, catalogare nuovi arrivi, sistemare gli scaffali,... c) Attività di volontariato adeguatamente documentate. d) Riordino e pulizia degli spazi danneggiati (aule, laboratori...), collaborando con il personale e compatibilmente con le norme di sicurezza. e) Altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe.

ART. 11 - CORRISPONDENZA MANCANZE SANZIONI

1. Ritardi ripetuti, da S1 a S7.
2. Ripetute assenze saltuarie, da S1 a S7.
3. Assenze collocate strategicamente per evitare verifiche programmate, da S1 a S7.
4. Assenze o ritardi non giustificati con scarsa cura del Registro Elettronico da parte delle famiglie, da S1 a S7.
5. Falsificazioni di firme e valutazioni, da S1 a S7.
6. Mancanza del materiale occorrente, da S1 a S7.
7. Non rispetto delle consegne a casa, da S1 a S7.
8. Non rispetto delle consegne a scuola, da S1 a S7.
9. Disturbo delle attività didattiche, da S1 a S9.
10. Comportamento non corretto al cambio dell'ora e negli spostamenti interni, da S1 a S9.
11. Disturbo continuo delle attività didattiche con frequenti ammonizioni disciplinari, da S1 a S9.
12. Allontanamento dalla classe e/o scuola senza permesso, eludendo la sorveglianza, da S1 a S9.
13. Utilizzo del telefono cellulare, *smartwatch*, *smartphone* o oggetti non attinenti con le attività scolastiche durante l'orario scolastico (salvo i casi che lo consentono riportati nella Circolare Ministeriale 5274 dell'11 luglio 2024), da S7 a S9.
14. Diffusione sui *social network* (*Facebook*, *Twitter*, *YouTube*, etc.) di immagini e/o video ottenuti con l'uso improprio di telefoni cellulari durante le ore di lezione, da S6 a S10.

15. Danneggiamento delle suppellettili, degli arredi, delle attrezzature di laboratorio o del materiale di proprietà della Scuola per negligenza o disattenzione, da S7 a S9.
16. Linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri, da S1 a S9.
17. Comportamento irrispettoso durante l'espletamento di attività istituzionali, da S1 a S9.
18. Comportamenti violenti non particolarmente gravi e senza conseguenze nei confronti dei compagni, da S7 a S8.
19. Comportamenti offensivi gravi nei confronti dei compagni, commessi individualmente e intenzionalmente, ma che non risultino premeditati e organizzati, da S7 a S10.
20. Comportamenti offensivi nei confronti degli adulti che operano nella scuola, da S7 a S9.
21. Comportamenti violenti gravi e con conseguente referto medico nei confronti dei compagni, da S9 a S10.
22. Comportamenti offensivi gravi nei confronti dei compagni, che ledano i diritti fondamentali della persona, commessi individualmente o in concorso con altri e che risultino intenzionali, premeditati e organizzati, soprattutto se commessi nei confronti di coetanei con disabilità, da S9 a S11.
23. Comportamenti offensivi medi e/o gravi nei confronti degli adulti che operano nella scuola, da S9 a S10.
24. Comportamenti violenti lievi o medi nei confronti degli adulti che operano nella scuola, da S9 a S10.
25. Comportamenti di bullismo o di *cyberbullismo*, da S10 a S13.
26. Comportamenti violenti ripetuti o di particolare gravità nei confronti dei compagni o degli adulti che operano nella scuola, anche con uso di armi improprie, con conseguente rilascio di referto medico, e che comportino il permanere di una situazione di pericolo, da S11 a S13.

Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Infatti, le sanzioni disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati

sensibili che porta ad operare con “*omissis*” sull’identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007. Ai fini comunque di non creare pregiudizi nei confronti dello studente che opera il passaggio all’altra scuola è preferibile mantenere una doverosa riservatezza circa i fatti che hanno visto coinvolto lo studente. Va sottolineato, inoltre, che il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo *iter* fino alla conclusione.

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente i genitori dell’alunno dovranno porvi rimedio riparando o pagando il danno. **Quando non si identifica il responsabile, la spesa viene ripartita fra i vari componenti del gruppo o della classe.**

Tabella A

MANCANZE	PROVVEDIMENTI O SANZIONI	SOGGETTI COMPETENTI
1. Ritardo non giustificato 2. Ritardi reiterati (più di tre al mese)	• Ammonimento verbale • Comunicazione ai genitori sul registro elettronico • Convocazione dei genitori	Docente
3. Assenza non giustificata (entro due giorni) con scarsa cura del Registro Elettronico da parte delle famiglie. 4. Assenze collocate strategicamente per evitare verifiche programmate	• Comunicazione ai genitori sul registro elettronico • Se ripetuta, richiamo scritto del Dirigente scolastico con convocazione dei genitori	Docente
5. Mancanza ai doveri scolastici (mancanza strumenti di lavoro, non esecuzione dei compiti)	• Ammonizione verbale • Se ripetuta, comunicazione ai genitori sul registro elettronico • Convocazione genitori	Docente
6. Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni 7. Comportamento non corretto al cambio dell’ora e negli spostamenti interni 8. Allontanamento dalla classe e/o scuola senza permesso, eludendo la	• Ammonizione verbale • Se ripetuto, annotazione disciplinare sul registro elettronico • Convocazione genitori • In caso di reiterazione, l’alunno verrà sanzionato con allontanamento dalle lezioni fino a due giorni con lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe

sorveglianza	comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; eventuale esclusione da viaggi d'istruzione, uscite didattiche, secondo la gravità dell'infrazione	
9. Comportamento non corretto (linguaggio e/o gesti offensivi, minacce, aggressione verbale, mancato rispetto della persona e della proprietà altrui)	• Ammonizione verbale • Comunicazione ai genitori sul registro elettronico • Convocazione genitori • In caso di reiterazione, l'alunno verrà sanzionato con allontanamento dalle lezioni fino a due giorni con lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; eventuale esclusione da viaggi d'istruzione, uscite didattiche, secondo la gravità dell'infrazione	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe
10. Comportamento non corretto (salvo i casi che lo consentono riportati nella Circolare Ministeriale 5274 dell'11 luglio 2024): A. uso del telefono cellulare e dello smartwatch, smartphone durante l'orario scolastico, B. uso di tablet e pc in assenza della guida del docente C. produzione o diffusione non autorizzata di immagini, audio o video	• Prima infrazione: richiamo verbale del docente e annotazione nel registro elettronico; • Seconda infrazione: nota disciplinare scritta e comunicazione alla famiglia; • Infrazioni reiterate: convocazione della famiglia e applicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio di Classe, fino all'allontanamento dalle lezioni da 2 a 5 giorni con lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare; eventuale esclusione da viaggi d'istruzione, uscite didattiche, secondo la gravità dell'infrazione • Diffusione non autorizzata:	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe

	convocazione della famiglia e applicazione di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio di Classe straordinario. Allontanamento dalle lezioni di giorni superiori a cinque ed inferiori a 15 gg. con lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare o con lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con la scuola; eventuale esclusione da viaggi d'istruzione, uscite didattiche, secondo la gravità dell'infrazione Se necessario, segnalazione alle autorità competenti.	
11. Comportamento lesivo della propria o altrui incolumità (aggressione fisica)	• Comunicazione ai genitori sul registro elettronico • Convocazione genitori • In caso di particolare gravità convocazione del Consiglio di Classe per eventuale allontanamento dalle lezioni da cinque ed inferiori a 15 gg. con lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con la scuola; eventuale esclusione da viaggi d'istruzione, uscite didattiche, secondo la gravità dell'infrazione Se necessario, segnalazione alle autorità competenti.	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe
12. Offesa alla dignità personale, violazione della <i>privacy</i>	• Convocazione genitori • In caso di particolare gravità, convocazione del Consiglio di Classe per eventuale allontanamento dalle lezioni da due a più giorni con lo svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare o con lo svolgimento di attività di	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe

	cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con la scuola; eventuale esclusione da viaggi d'istruzione, uscite didattiche, secondo la gravità dell'infrazione	
13. Danneggiamento volontario a strutture e attrezzature scolastiche e oggetti di terzi, atti di vandalismo all'interno della scuola e/o durante le uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione.	• Comunicazione ai genitori sul registro elettronico • Convocazione genitori • In caso di particolare gravità convocazione del Consiglio di Classe per eventuale allontanamento dalle lezioni superiore a 5 giorni e inferiore a 15 gg. con lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con la scuola; eventuale esclusione da viaggi d'istruzione, uscite didattiche, secondo la gravità dell'infrazione. • Risarcimento economico del danno causato, qualora non sia possibile individuare il responsabile, ma solo il gruppo o la classe: saranno questi, nel complesso, a risponderne	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe
14. Comportamento particolarmente grave • Comportamenti violenti lesivi della dignità o dell'incolumità altrui come aggressione fisica, anche con uso di armi improprie, con conseguente rilascio del referto medico; • atti di bullismo, <i>cyberbullismo</i>; • estorsioni	• Comunicazione ai genitori sul registro elettronico. • Convocazione genitori • Nota disciplinare • Restituzione e/o risarcimento danni stabilito dal DS • Convocazione del Consiglio di Classe per eventuale allontanamento dalle lezioni da cinque fino a quindici giorni con lo svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale presso strutture convenzionate con la scuola; eventuale esclusione da viaggi d'istruzione, uscite didattiche, secondo la gravità dell'infrazione Casi più gravi, prevedono: • denuncia alle autorità competenti; • allontanamento dalla Comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni e comunque per una	Docente Dirigente scolastico Consiglio di classe Consiglio d'Istituto

	durata proporzionale alla gravità del reato commesso e al perdurare della situazione di pericolo rappresentata dallo studente responsabile con la promozione, in collaborazione con la famiglie ed eventualmente con l'autorità giudiziaria, di percorsi di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella Comunità scolastica; • sanzioni ulteriori del Consiglio di Istituto, come l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato.	
--	---	--

LE FORME DI TUTELA

ART. 12 - IMPUGNAZIONI

In relazione alla predetta Tabella si ricorda che a norma dell'Articolo 5 del DPR 249/1998 così come modificato dal DPR 134/2025 *"Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico"*

ART. 13 - ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia è stato introdotto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti", (D.P.R n. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art. 5). Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa" degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (legge sulla trasparenza). L'Organo di Garanzia è costituito dal Dirigente Scolastico,

due docente e due genitori, indicati dal Consiglio d'Istituto. Tale organo:

- è di durata triennale;
- è presieduto dal Dirigente Scolastico;
- si riunisce e decide entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso; qualora l'Organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata;
- per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti. Non è prevista la corresponsione di gettoni di presenza o di rimborso spese;
- le riunioni non sono pubbliche; possono essere chiamati a parteciparvi, solo a titolo consultivo e per il tempo necessario, i soggetti coinvolti e gli specialisti che eventualmente operano in collaborazione con la scuola con compiti medico-psico-pedagogici.

ART. 14 - SCHEMA DI REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

- L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art.5, comma 2-3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente Regolamento.
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno, che decide in via definitiva.
- L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono all'interno della scuola, in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
- La convocazione dell'Organo di Garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
- Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente prima della seduta, possibilmente per iscritto, la motivazione giustificativa dell'assenza.
- Ciascun membro ha diritto di parola e di voto palese. Non è prevista l'astensione e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
- L'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art.5 dello Statuto, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica.
- Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti dell'Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso

medesimo.

- Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
- L'esito del ricorso va comunicato per iscritto alla famiglia dell'alunno interessato.

ART. 15 DIVIETO DI USO A SCUOLA DEI CELLULARI (per le sanzioni si veda Tabella A. 6, p. 17)

In ottemperanza a quanto stabilito dalla **Nota** del Ministro dell'Istruzione e del Merito, prot. **n. 5274 del 11/07/2024**, durante la permanenza a scuola all'alunno/a è severamente **vietato di utilizzare il telefono cellulare**, anche a fini educativi e didattici, salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal PEI o dal PDP, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. Tuttavia, altri dispositivi digitali in dotazione della Scuola, quali pc e *tablet*, potranno essere utilizzati per fini didattici, sotto la guida dei docenti.

È prescritto che tutte le telefonate a casa da parte degli alunni vengano fatte dalla stanza dei collaboratori scolastici. L'alunno/a che utilizza il cellulare, o sta con il cellulare in mano durante l'orario scolastico (8:00/14:00) e durante le attività progettuali pomeridiane sarà immediatamente sanzionato con nota disciplinare specifica richiamando il presente Regolamento. Il docente provvederà a ritirare il dispositivo e, ponendolo in una busta che sarà chiusa e controfirmata dal docente e dall'alunno, lo porterà al collaboratore del Dirigente (Gravina) o al Responsabile di plesso (Poggiorsini), che lo metterà sotto custodia e lo consegnerà al genitore nei tempi da lui stabiliti e comunicati. In caso di **post, messaggi, o foto-video fatti e/o pubblicati su chat o in rete** durante l'orario scolastico (8:00/14:00) e durante le attività progettuali pomeridiane, gli autori e i diffusori di tali contenuti saranno soggetti a provvedimento di allontanamento dalla scuola da due a quindici giorni, secondo la gravità dell'infrazione, fatte salve eventuali valutazioni in ordine ad aggravanti dovute ad episodi di **bullismo e di cyberbullismo**. Anche gli **smartwatch** sono vietati durante l'orario scolastico (8:00/14:00) e durante le attività progettuali pomeridiane, in quanto considerati alla stessa stregua dei telefoni cellulari, e il loro utilizzo sarà oggetto di sanzione. Laddove fosse appurato l'uso del cellulare durante una prova scritta o esame, la prova è considerata insufficiente, senza possibilità di recupero.

ART. 16 FUMO – ALCOL

Si ricorda il divieto di fumo in tutti gli ambienti scolastici; i trasgressori potranno essere chiamati a pagare una multa compresa fra i 25 € ed i 250 € e tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino all'età di 12 anni.

Si ricorda, inoltre, il divieto assoluto di assunzione di alcol negli ambienti scolastici.

Si sottolinea la necessità di segnalare gli episodi di indisciplina e di bullismo per l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari che vanno sempre notificati al DS e alla famiglia.

ART. 17 PUBBLICAZIONE FOTO E ALTRO MATERIALE

Al momento dell'iscrizione i genitori autorizzano la Scuola alla pubblicazione di materiale fotografico e audio-video, relativo ai propri figli, per la sola disseminazione delle attività didattiche e dei loro risultati o per la partecipazione o per altre finalità educative.

Anche questa autorizzazione va sottoscritta da entrambi i genitori, salvo il caso in cui la potestà genitoriale sia affidata ad uno solo di essi.

Le riprese video o fotografiche degli alunni durante gli Esami di Stato non sono consentite.

Le riprese filmate o fotografiche dei propri figli sono fatte a fini personali e destinate ad un ambiente familiare, per cui il loro uso è legittimo. Pertanto le riprese o le fotografie prodotte da singoli genitori o gestite/commissionate dai Genitori e/o genitori Rappresentanti e non direttamente dall'Amministrazione, in occasione di feste e spettacoli non sono controllabili dall'Istituto e non ricadono sotto la responsabilità dello stesso.

ART. 18 - PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (Allegato 9)

All'inizio dell'anno scolastico e comunque all'atto di iscrizione, i genitori sottoscrivono un PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ finalizzato a definire ed a condividere i diritti e i doveri nel rapporto tra scuola, alunni e famiglia. La presa visione, tramite registro elettronico, farà parte integrante del modulo di iscrizione che conterrà, in allegato, il Regolamento disciplinare di Istituto. All'inizio dell'anno scolastico la Scuola attua idonee e funzionali forme di accoglienza e modalità di

presentazione e condivisione del PTOF, del Regolamento disciplinare d'Istituto e del Patto di Corresponsabilità.

Il Patto di Corresponsabilità è deliberato dal Consiglio d'Istituto.

III PARTE

ART. 19 INFORTUNI ALUNNI

In caso di incidente durante l'orario scolastico, dopo aver prestato i primi soccorsi, l'insegnante provvederà ad avvertire i genitori o chi ne fa le veci, e, se il caso lo richiede, ad inviare l'alunno presso il più vicino Pronto Soccorso. Subito dopo l'incidente l'insegnante, ai fini della denuncia e dell'assicurazione, stenderà una relazione da consegnare in segreteria, nella quale dovrà indicare:

1. cognome e nome dell'alunno, classe;
2. meccanica dell'incidente, luogo, ora ed esito;
3. nomi di eventuali testimoni o presenza dell'insegnante;
4. soccorsi prestati e conseguenze riportate (allegare referto del Pronto Soccorso).

ART. 20 MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Per le comunicazioni scuola-famiglia si utilizza il Registro Elettronico; il controllo dell'avvenuta presa visione da parte dei genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale è affidato ai docenti della 1^a ora di lezione del giorno successivo alla comunicazione.

I rapporti Scuola-Famiglia sono assicurati da:

- incontri individuali:
 - **Scuola primaria:** gli insegnanti ricevono i genitori l'ultimo martedì del mese dalle ore 16:30 alle ore 18:30;
 - **Scuola secondaria:** gli insegnanti fissano un'ora, la prima o seconda settimana del mese, per il ricevimento dei genitori;
 - il ricevimento è sospeso nei 30 giorni che precedono la fine del quadrimestre fino alla consegna della scheda di valutazione;
- Incontri collegiali che comprendono gli incontri per:
 - illustrare il PTOF;
 - comunicare la situazione iniziale della classe e la programmazione educativa e

didattica;

→ comunicare i consigli orientativi degli alunni delle classi terze;

→ consegnare la scheda di valutazione quadrimestrale e finale.

Quando si ravvisano urgenze comunicative (insufficiente rendimento scolastico, comportamenti disciplinarmente scorretti, ecc.) il coordinatore di classe o il docente coinvolto in episodi specifici contatterà tempestivamente i genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale degli studenti concordando con gli stessi un incontro per affrontare le problematiche emerse.

ART.21 ACCESSO DEI GENITORI NEI LOCALI SCOLASTICI

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche. L'ingresso nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di ritardo o uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. I genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nell'orario di ricevimento concordato con i docenti.

IV PARTE

SEZIONE - Prevenzione e contrasto al "BULLISMO E CYBERBULLISMO".

PREMESSA

La realtà del bullismo, ampiamente diffusa tra i banchi, si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto e in assenza di testimoni adulti. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo "in presenza", il fenomeno del *cyberbullismo*, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.7, art. 1, comma 2: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla

vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il bullismo e *il cyberbullismo* devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e *al cyberbullismo*, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla Legge n.71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno *del cyberbullismo*";
- dalla Nota MIM, prot. n. 5274 del 11/07/2024;
- dal D.P.R. n. 134/2025, Nuove disposizioni in materia di disciplina, autorevolezza del personale scolastico e contrasto al bullismo e *cyberbullismo*.

Allo scopo di prevenire i citati comportamenti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Individua un docente con funzioni di referente per le iniziative contro il bullismo e il *cyberbullismo*;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;

- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari Organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo*.

IL REFERENTE DEL "Bullismo e *cyberbullismo*"

- Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del *cyberbullismo* attraverso progetti d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni, anche collaborando con le Forze di polizia e partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale presenti sul territorio;
- implementa un piano di misure di prevenzione e contrasto all'insorgere di fenomeni di bullismo e *cyberbullismo* nelle sue manifestazioni, anche lievi, nonché un piano di monitoraggio delle situazioni di disagio sociale e personale;
- cura, in collaborazione con il Team dell'innovazione digitale e l'Animatore digitale, rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet "*Safer Internet Day*".

IL COLLEGIO DOCENTI

- Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo*, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e *cyberbullismo* nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

IL CONSIGLIO DI CLASSE

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le

famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

IL DOCENTE

- Intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I GENITORI

- Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del *cyberbullismo*;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, *cyberbullismo* e navigazione on-line a rischio;
- collaborano attivamente con la scuola sostenendo e accompagnando le proprie figlie e i propri figli nell'esecuzione delle azioni riparatrici decise dalla scuola.

GLI ALUNNI

- Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, ...) che inviano;
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del

docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

- si impegnano a segnalare a genitori e insegnanti episodi di bullismo e *cyberbullismo* di cui fossero vittime o testimoni;
- accettano e mettono in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola a seguito di comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell'Istituto.

MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l'intenzione di nuocere;
- l'isolamento della vittima.

Rientrano nel *Cyberbullismo*:

- **Flaming**: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- **Harassment**: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato - creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line.
- **Sexting**: invio di messaggi via *smartphone* ed *Internet*, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e *cyberbullismo* verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento

disciplinare d'Istituto. La Dirigente, in caso di constatato episodio di *cyberbullismo*, contatterà comunque la polizia postale che può indagare e rimuovere, su autorizzazione dell'autorità giudiziaria, i contenuti offensivi ed illegali e cancellare l'account del cyberbullo che non rispetta le regole di comportamento.

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ

Il Patto di corresponsabilità è integrato come da allegato al presente Regolamento.

Il presente Regolamento disciplinare è pubblicato sul sito internet della scuola nonché nella sezione Amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Antonia MASSERIO